



COMUNE DI TORRE PELLICE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Ufficio segreteria

DECRETO DEL SINDACO

n. 37 del 19/11/2020

MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19. DISCIPLINA DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO IN VIDEOCONFERENZA. CRITERI DI TRACCIABILITA' E TRASPARENZA.

IL SINDACO

Ricordato che;

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 era stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- lo stato di emergenza è stato, da ultimo, prorogato al 31 gennaio 2021 con D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020;

Richiamati i provvedimenti nazionali e regionali nel tempo adottati e recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto l'art. 73 comma 1 del D.L. 18/2020, che testualmente recita:

"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";

Dato atto che la partecipazione dei componenti del Consiglio è stata finora sempre assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nella sala dell'adunanza a ciò adibita, introducendo protocolli di sicurezza che garantissero il distanziamento sociale, l'aerazione dei locali e l'utilizzo di mascherine;

Visto altresì il DPCM 18 ottobre 2020 che, all'art. 1, comma 1, lett. d) p.to 5: "[...] nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, le riunioni si svolgono a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni";

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 39, comma 3, del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000 si stabilisce che "Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco, che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria."

- ai sensi dell'art. 18 comma 3 dello Statuto comunale "Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno sentita la Giunta comunale e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento.";
- non è stato nominato, per questo mandato amministrativo, un presidente del Consiglio;

Dato atto che il collegamento da remoto per lo svolgimento dell'adunanza nell'attuale periodo emergenziale è conseguentemente modalità alternativa allo svolgimento in sede comunale dei lavori, purché sia garantita la riservatezza del collegamento rispondendo altresì alle direttive impartite dal Governo, proprio in questa fase di emergenza, in materia di smart working;

Considerato che:

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;
- la detta compresenza fisica, in questa fase di emergenza, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

Dato atto che questa Amministrazione non è dotata di un Regolamento che disciplina le sedute di Consiglio comunale in modalità di videoconferenza;

Ritenuto di provvedere in merito alla definizione delle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio comunale, in particolare in merito ai criteri di tracciabilità e trasparenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 73 del D.L. 18/2020, al fine di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione durante il periodo di emergenza, qualora non sia possibile attivare modalità di svolgimento in presenza per divieti assoluti o per impossibilità di garantire la tutela della salute dei partecipanti;

Richiamati gli artt. 50, 48 e 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 18/3/2010 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 3/7/2014;

DECRETA

1) di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;

2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.L. 18/2020, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione le sedute del Consiglio comunale potranno svolgersi mediante un sistema telematico in videoconferenza di riunione, discussione e votazione;

3) Di approvare i seguenti criteri di tracciabilità e trasparenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 73 del D.L. 18/2020, per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dal Consiglio Comunale:

- la modalità in videoconferenza delle sedute degli organi elettivi rientra nelle prerogative del Sindaco, dando atto che non è prevista dal vigente Statuto la figura del Presidente del Consiglio;
- la seduta può avvenire mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale e i responsabili dei servizi e/o altri collaboratori, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando apposite piattaforme telematiche, che permettano di identificare mediante riconoscimento audio e video i partecipanti da parte di chi presiede la seduta e dal Segretario comunale;
- ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;
- nell'avviso di convocazione del Consiglio, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso alla piattaforma utilizzata o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, fermo restando che le specifiche di collegamento potranno variare sino all'avvio, nonché durante la seduta per ovviare ad eventuali problemi tecnici;
- le sedute in videoconferenza, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale del Comune, nell'ora in cui il Segretario comunale accerta l'avvenuta composizione del collegio deliberante;
- per le sedute del Consiglio comunale la pubblicità della seduta potrà essere garantita mediante un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente (ovvero mediante condivisione di codici per l'accesso alla piattaforma) assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento, oppure, mediante successivo invio della registrazione del video della seduta realizzata in videoconferenza a chi ne faccia richiesta, oppure, ancora, mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet istituzionale dell'ente per 15 giorni consecutivi. La partecipazione alla seduta in videoconferenza costituisce espressa autorizzazione alla trasmissione in streaming/pubblicazione delle immagini e dell'audio oggetto di registrazione;
- se la seduta ha luogo in forma segreta alla medesima deve essere data pubblicità solo ai sensi di quanto previsto dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale vigente senza applicazione delle disposizioni di cui all'alinea che precede;
- la presenza alla seduta si intende accertata, anche ai fini del rispetto dei quorum previsti dal regolamento, dallo statuto, dalla legge, con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto;
- la seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata dal Sindaco iniziata e valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti;
- nelle sedute deve essere consentito al Segretario comunale di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza (compresa l'eventuale segretezza della seduta) le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio;
- in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale, o del suo vicario, e secondo le modalità sopra indicate;
- le dichiarazioni che i consiglieri chiedano di mettere a verbale (delle quali deve essere data lettura durante la videoconferenza), sono trasmesse dagli interessati con sistemi telematici al termine della seduta;

- deve essere garantita la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, la riservatezza;
- alla seduta in videoconferenza del Consiglio comunale possono partecipare gli Assessori;
- alla seduta del Consiglio comunale possono partecipare, se richiesti, anche i Responsabili dei servizi;
- in caso di formazione e gestione dei verbali di deliberazione in formato digitale, il Sindaco e il Segretario comunale, o chi li sostituisce in caso di assenza, possono firmare digitalmente i documenti anche quando gli stessi si trovano fuori dal territorio comunale;

3) **Di dare mandato** agli uffici comunali di provvedere agli eventuali adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute secondo le modalità di cui al punto 2;

4) **Di dare atto** che qualora venissero emanate delle ulteriori disposizioni normative o regolamentari in merito allo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale con modalità telematiche l'ufficio preposto sarà immediatamente chiamato ad uniformarsi senza necessità di ulteriori atti di indirizzo;

5) **Di dare atto** che il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

6) **Di disporre:**

- la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul sito internet istituzionale del presente atto.
- l'invio del presente atto al Segretario comunale, alle Posizioni Organizzative, ai Consiglieri Comunali e agli Assessori.

7) **Di stabilire** che l'efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.



IL SINDACO
(Marco COGNO)